



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

COPIA

**Ordinanza del Sindaco
N. 10 DEL 02-07-2021**

**Oggetto: SALVAGUARDIA DEL NIDO DI UN ESEMPLARE DI TARTARUGA
COMUNE (CARETTA CARETTA) SULL'ARENILE DELLA MARINA
DI ARBOREA**

IL SINDACO

ACCERTATO che nella notte di venerdì 25 giugno 2021 una tartaruga marina della specie "*Caretta caretta*" ha deposto n. 98 uova nella spiaggia del litorale di Arborea, e precisamente nel sito di coordinate **Lat. 39°48.7080' N – Long. 008°32.9269' E**.

CONSIDERATO che si è resa necessaria la messa in sicurezza del nido mediante la sua traslocazione nel tratto che si trova di fronte all'ex colonia marina, e precisamente nel sito di coordinate **Lat. 39°48.3034' N – Long. 008°32.8787' E**, a opera di personale esperto del CREs (CNR-IAS, Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", Clinica veterinaria duemari Oristano) e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA).

DATO ATTO che si è immediatamente proceduto alla delimitazione del sito con una rete metallica, ma che risulta necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune a tutela dello stesso sito di nidificazione.

VISTO il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 e in particolare l'art 8 c. 1 lett. d) in ordine al divieto di danneggiamento dei siti di riproduzione, l'art. 11 c. 1 lett. a) deroghe ammesse in forza a motivazioni di protezione della fauna selvatica al predetto art. 8 e relative modifiche apportate con il DPR 12 marzo 2003, n. 120;

VISTO il Codice della Navigazione e in particolare l'art. 36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

VISTA l'Ordinanza balneare: "*Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo*" della Regione Sardegna - Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale Enti locali e Finanze – Anno 2021, il cui art. 6 sulle "*Disposizioni di salvaguardia della fauna marina protetta*", stabilisce quanto segue: *In caso di eventi accertati di deposizione di uova*

da parte di tartarughe marine nella fascia costiera regionale, con decorrenza immediata e previa comunicazione alle Amministrazioni comunali e alle Capitanerie di Porto competenti, sono avviate da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) le procedure per la messa in sicurezza dei siti di nidificazione. Sulle aree appositamente delimitate dal CFVA, che potranno comprendere sia superfici già concesse per la fruizione balneare sia superfici non concesse, saranno attuati i protocolli operativi definiti nell'ambito della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (RETE) e coordinati dal Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (Servizio TNPF) dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. L'accesso alle suddette aree, che potranno subire modifiche nel corso del periodo di incubazione, è consentito esclusivamente al personale autorizzato dal Servizio TNPF e potranno essere realizzati apprestamenti amovibili atti ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui ai citati protocolli operativi. Nell'area di rispetto circostante il sito di nidificazione, le operazioni di pulizia dell'arenile con mezzi meccanici dovranno essere sospese per una valutazione a cura del Servizio TNPF ed effettuate con strumenti alternativi tali da non arrecare disturbo o nocimento al sito. Durante la schiusa delle uova, l'emersione dei neonati (hatchlings) e dispersione in mare, dovranno essere adottate tutte le misure finalizzate al contenimento dei disturbi che sono generalmente ascrivibili alla fruizione dell'ambiente balneare e che sinteticamente, ma non esaustivamente, sono determinati da:

- sorgenti luminose intercettate dal sito di nidificazione;*
- sorgenti sonore percepite dal sito di nidificazione;*
- svolgimento di attività sportive e/o ricreative in prossimità della porzione di arenile e dello specchio acqueo delimitato a cura del CFVA su indicazione del Servizio TNPF di concerto con la Capitaneria di Porto e le Amministrazioni comunali competenti;*
- riprese video e fotografie non autorizzati dal Servizio TNPF.*

DATO ATTO che si intende garantire la massima tutela del sito e la necessaria attività di sorveglianza e monitoraggio da parte degli uffici competenti, fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti, in genere posti in capo all'Autorità Marittima, ai fini della tutela ambientale e per la salvaguardia del nido di tartaruga *Caretta caretta*;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali D.LGs. n. 267/2000;

ORDINA

È FATTO DIVIETO di occupare la zona di spiaggia delimitata dalla recinzione posta a tutela del nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici e ogni altra attrezzatura simile o assimilabile;

INOLTRE, nei 10 (dieci) metri a destra, a sinistra, a lato monte e a lato mare dal punto con coordinate geografiche: **Lat. 39°48.3034' N – Long. 008°32.8787' E**, sul tratto di spiaggia in località Marina di Arborea - strada 27 ovest, fino al 31.08.2021 ovvero fino al termine della schiusa delle uova se precedente a tale termine, e successiva dismissione del presidio posto a tutela del sito stesso,

È FATTO DIVIETO

- di occupare l'arenile in prossimità del nido in maniera tale da evitare qualsiasi ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito, a tale riguardo è disposto il posizionamento di idonei cartelli indicanti tali divieti;
- di lasciare natanti in sosta, a eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio che comunque non devono recare danni al sito;
- di praticare qualsiasi gioco (giochi con palla, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc);
- di praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o disturbo;
- di posizionare in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili, o eseguire qualsivoglia innovazione anche mediante movimenti di sabbia che non siano funzionali alla salvaguardia e tutela del nido;
- di svolgere gare, tornei e altre attività organizzate, attività pirotecniche e manifestazioni di qualsiasi genere;
- di svolgere attività considerate di forte impatto sonoro e che inducano propagazioni di vibrazioni nel suolo;

SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI O PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DA ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E ALLA MIGLIORE TUTELA DEL SITO.

DISPONE

In prossimità del periodo di schiusa potranno essere adottate ulteriori misure finalizzate al contenimento dei disturbi che sono generalmente ascrivibili alla fruizione dell'ambiente balneare, quali, ad esempio:

- l'uso di luci notturne che potrebbe disturbare l'attività delle tartarughe neonate;
- l'uso di sorgenti sonore percepibili dal sito di nidificazione;
- lo svolgimento di attività sportive e/o ricreative in prossimità della porzione di arenile e dello specchio acqueo delimitato a cura del CFVA su indicazione del Servizio TNPF di concerto con la Capitaneria di Porto e le Amministrazioni comunali competenti;
- le riprese video e fotografie non autorizzati dal Servizio TNPF.

Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione.

La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico all'interno dei locali dei concessionari degli esercizi commerciali presenti e operanti nella marina di Arborea e tenuta a disposizione

da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della nidificazione fino ad avvenuta schiusa delle uova e rimozione di ogni presidio posto a tutela del sito stesso.

RICORSO GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVO

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arborea.

DISPONE ALTRESÌ

L'invio della presente ordinanza a:

- Alla Prefettura di Oristano;
- Al Messo Comunale del Comune di Arborea per l'affissione all'Albo Pretorio;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- All'Ufficio Tecnico del Comune di Arborea;
- Alla Stazione Carabinieri di Arborea;
- All'Assessorato Regionale della difesa dell'ambiente: amb.assessore@pec.regione.sardegna.it.
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) - Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Oristano: cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it;
- Al Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Oristano PEC: cp-oristano@pec.mit.gov.it;

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Sindaco

F.to Pintus Manuela